CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO

PRATICO DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4611 del 13/11/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

TRA

la **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico** (di seguito "IRCCS" o "soggetto promotore"), con sede in Milano, Via Francesco Sforza 28 – partita IVA 04724150968, nella persona del dott. Nicola Vincenzo Orfeo, in qualità di Direttore generale (ex art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 12, comma 10 L.R. 30/12/2009, n. 33)

E

l'Azienda socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII (di seguito "ASST" o "soggetto ospitante"), con sede in Bergamo, Piazza OMS 1, partita IVA 04114370168, nella persona del dott. Francesco Locati, in qualità di Direttore generale

"IRCCS" e "ASST" di seguito indicati congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

1. l'IRCCS è stato individuato quale sede accreditata per lo svolgimento del corso di laurea delle professioni sanitarie in Tecniche di laboratorio biomedico dell'Università degli studi di Milano;
2. l'IRCCS in data 04/09/2026 ha stipulato con l'Università degli studi di Milano una convenzione attuativa per il funzionamento del corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico con validità sino alla conclusione dell'anno accademico 2028/2029 (30.09.2029);

3. l'IRCCS con nota conservata agli atti, ha manifestato il proprio interesse alla stipula di una convenzione con l'ASST per il funzionamento del su menzionato corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico;
4. l'art. 2, punto 4, della sopra citata convenzione, prevede che qualora le strutture e le risorse messe a disposizione dall'IRCCS non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico, l'IRCCS "*d'intesa con il Collegio didattico interdipartimentale di ciascun corso di laurea, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il SSR., in possesso dei requisiti per le attività formative";*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione costituisce atto applicativo dell'art. 2 della convenzione di cui in premessa, stipulata tra l'Università degli studi di Milano e l'IRCCS.

L'ASST si impegna ad accogliere gli studenti del corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (di seguito denominati "tirocinanti") per lo svolgimento del tirocinio pratico previsto dall'ordinamento didattico, volto al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale (di seguito "PFI") di cui al successivo art. 2.

A tale scopo, l'ASST mette a disposizione strutture adeguate, attrezzature, servizi e personale.

L'attivazione dei tirocini è subordinata alla verifica da parte dell'ASST, per il

tramite del direttore della SC Direzione aziendale professioni sanitarie e sociali (DAPSS) (o suo delegato), delle seguenti condizioni:

– individuazione delle sedi secondo le proprie disponibilità
– determinazione del numero di studenti che potranno frequentare le strutture nello stesso periodo, al fine di coordinare l'attività istituzionale con quella del tirocinio e garantire il rispetto degli standard (rapporto studenti/assistenti di tirocinio) indicati dal Protocollo d'intesa Regione/Università.

La durata e il periodo di svolgimento del tirocinio sono concordati tra il coordinatore didattico della sede accreditata del corso di laurea e il direttore della SC DAPSS dell'ASST o persona da questi delegata.

A tale scopo, l'IRCCS, prima dell'inizio dei tirocini, si impegna a inviare alla SC DAPSS dell'ASST i nominativi dei tirocinanti, con tutti i loro dati personali e il periodo di frequenza.

Sarà quindi compito dei tirocinanti recarsi successivamente e prima dell'inizio del tirocinio presso la SC Gestione e sviluppo delle risorse umane – Ufficio frequentatori, per il disbrigo delle necessarie formalità.

Arti. 2 - Progetto formativo individuale

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento, nonché gli esiti di apprendimento sono definiti dal PFI, redatto dall'IRCCS nel rispetto del piano didattico, sottoscritto dalle Parti e dal tirocinante prima della data di inizio del tirocinio.

L'ASST si impegna a garantire a ogni tirocinante accolto in esecuzione della presente convenzione la formazione prevista nel PFI, anche attraverso le funzioni di tutoraggio/assistenza al tirocinio di cui al successivo art. 3, e in

particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 7.

Art. 3 – Funzioni di tutoraggio/assistenza al tirocinio

Le funzioni di tutoraggio/assistenza al tirocinio presso le strutture organizzative dell'ASST sono svolte da referenti messi a disposizione dall'ASST medesima, all'interno dell'orario di servizio, previo accordo tra il direttore della SC DAPSS (o suo delegato) e il coordinatore didattico della sede accreditata del corso di laurea sopra citato, in coerenza con il PFI di ciascun tirocinante. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato nel PFI, previa comunicazione all'altra Parte e al tirocinante. In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diverse strutture organizzative dell'ASST, la funzione di tutor/assistente al tirocinio può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del PFI.

Nell'ambito della collaborazione che deve caratterizzare il rapporto tra il tutor/assistente di tirocinio dell'ASST e il tutor dell'IRCCS per il monitoraggio del PFI, l'ASST si impegna a garantire ai tutor/assistenti di tirocinio la possibilità di partecipare a incontri di verifica promossi dal tutor dell'IRCCS presso la sede dell'ASST, da concordarsi preventivamente così da non interferire con il regolare svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Art. 4 – Diritti e obblighi dei tirocinanti

Tra i tirocinanti e l'ASST non si instaura alcun tipo di rapporto di impiego, né tantomeno il tirocinio dà luogo a remunerazione né il diritto a ottenere da parte dei tirocinanti alcuna indennità/rimborso spese.

Il tirocinio formativo non costituisce, inoltre, premessa per un rapporto di

lavoro con l'ASST.

Durante la frequenza delle strutture dell'ASST, i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal PFI, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività istituzionale dell'ASST;
- rispettare le indicazioni, le regole di comportamento e le procedure in vigore presso l'ASST, con particolare riguardo alle norme in materia di igiene, sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione infortuni;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio; tale riservatezza va garantita anche al termine dello svolgimento del periodo di tirocinio;
- indossare correttamente la divisa e il cartellino di riconoscimento fornito dall'ASST.

Art. 5 - Servizi accessori

I tirocinanti hanno diritto di usufruire dei seguenti servizi accessori:

- divisa e cartellino di riconoscimento
- locale adibito a spogliatoio, dotato di armadietto individuale, distinto per tirocinanti maschi e tirocinanti femmine
- servizio mensa alle condizioni e tariffe previste dal regolamento aziendale (Il costo attuale del pasto a carico del tirocinante è di € 5,00).
- tutti i presidi necessari per operare in sicurezza.

Art. 6 – Garanzie assicurative

Nell'espletamento dell'attività di tirocinio gli studenti sono coperti dall'Università degli studi di Milano sia per il rischio infortunio che per il

rischio responsabilità civile:

infortuni: posizione INAIL n. 3106 – PAT: 10955790;

infortuni studenti, compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. polizza n. 78/156035901 periodo 30.09.2022 – 30.09.2027;

responsabilità civile verso terzi, compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. polizza n. 65/203752854 periodo 31.12.2024 al 31.12.2027.

Art. 7 – Misure in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso d.lgs., devono essere intesi come "lavoratori" e constatato che, ai fini della valutazione dei rischi in ambito di SSR cui sono esposti i tirocinanti per effetto della presente convenzione, devono assumersi quelli del documento di valutazione dei rischi (DVR) dell'ASST per le mansioni oggetto del tirocinio, le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e, in particolare:

a) l'IRCCS è garante della formazione generale sulla sicurezza ex art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così come definita dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 59/CSR del 17/04/2025, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con rilascio della relativa attestazione.

b) sull'ASST ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai

lavoratori) del d.lgs. n. 81/2008, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti; in particolare costituiscono argomento di informazione i rischi specifici cui risulta esposto il tirocinante come dal DVR dell'ASST e le procedure di emergenza;

c) l'IRCCS è responsabile della formazione specifica sulla sicurezza in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 59/CSR del 17/04/2025. Ai sensi del citato Accordo l'ASST si impegna a integrare ai tirocinanti la formazione specifica compatibilmente con la durata del tirocinio e la propria offerta formativa, in conformità ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica già effettuata dall'IRCCS. Lo stesso IRCCS, unitamente all'elenco dei tirocinanti, invierà all'ASST la documentazione atta a ricostruire il percorso formativo in materia di d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (base e specifica) di ciascun tirocinante;

d) l'IRCCS garantisce l'applicazione del protocollo di sorveglianza sanitaria e l'effettuazione della visita con il "medico competente" che dovrà esprimere il "giudizio di idoneità alla mansione".

È fatta salva per l'ASST - ove ritenuto opportuno dalla stessa ed esclusivamente nei casi previsti dall'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 - effettuare a proprie spese la sorveglianza sanitaria.

In tale ipotesi, i relativi referti e ogni documentazione di carattere sanitario

devono essere conservati in una cartella sanitaria personale presso la stessa ASST.

In caso di infortunio biologico, l'ASST si impegna a effettuare il controllo sul paziente fonte, se possibile, e sul tirocinante al punto zero. La denuncia di infortunio e i controlli di follow-up post-infortunio sui tirocinanti saranno a carico dell'IRCCS secondo le procedure interne proprie. L'ASST fornirà al medico competente dell'IRCCS tutte le informazioni sull'infortunio in possesso.

L'ASST ha, altresì, l'obbligo dell'applicazione nei confronti del tirocinante degli stessi protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori, ivi compresi le prescrizioni previste in capo ai datori di lavoro,

Le Parti, a integrazione di quanto sopra, convengono che lo svolgimento delle attività avverrà nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla normativa e dalle disposizioni regionali vigenti in materia di prevenzione da eventi di natura epidemiologica.

Art. 8 – Collaborazione alle docenze

Il personale dell'ASST, in possesso dei requisiti didattici, scientifici, professionali, può partecipare al bando per gli incarichi di docenza per il corso di laurea in oggetto, annualmente predisposto dell'Università degli studi di Milano.

Il personale coinvolto nell'attività didattica svolgerà tale attività al di fuori dell'orario di servizio. A detto personale sono dovuti, da parte dell'IRCCS, i compensi relativi nell'entità prevista dalle disposizioni in materia.

Detti compensi, liquidati dietro presentazione di idonea notula, sono assimilabili ai redditi di lavoro dipendenti e, come tali, conguagliati ai fini

fiscali.

Art. 9 – Trattamento dati personali

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle Parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con supporti elettronici e cartacei, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le Parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

Le Parti, nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, ciascuna per le attività di propria competenza, si danno reciprocamente atto che il passaggio dei dati avviene secondo procedure standard e tecnologicamente sicure, per l'esecuzione della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a riportare tale trattamento nei rispettivi registri delle attività di trattamento.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le Parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra Parte, qualora necessario, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

I dati personali trattati dalle Parti saranno cancellati nel momento in cui non

saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente e dal massimario di scarto approvato dalla Regione Lombardia.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine i tirocinanti saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'ASST e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni che saranno al riguardo impartite.

Art. 10 – Codice comportamentale e anticorruzione

Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici di comportamento e della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui hanno preso visione (per l'IRCCS sul sito web aziendale www.policlinico.mi.it e per l'ASST sul sito web aziendale www.asst-pg23.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni contenute.

Le Parti sono consapevoli che qualsiasi condotta contraria ai principi contenuti nei suddetti documenti costituirà causa di immediata risoluzione della convenzione da comunicarsi mediante posta certificata (PEC).

Art. 11 – Vigenza

Rilevato che, come indicato nelle premesse, l'Università degli studi di Milano ha stipulato con l'IRCCS in data 04/09/2026 apposita convenzione

per il funzionamento del corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico con validità sino alla conclusione dell'anno accademico 2028/2029 (30.9.2029), la presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario e avrà validità sino al termine dell'anno accademico 2028/2029 (30.9.2029). Per evitare l'interruzione delle attività previste per il funzionamento del corso di laurea, le Parti recepiscono il comma 3 dell'art. 14 della convenzione attuativa stipulata tra l'Università degli studi di Milano e l'IRCCS […] *"Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività previste per il funzionamento di ciascun corso di laurea, le Parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono da intendersi prorogati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo."* e concordano che gli effetti della presente convenzione sono da intendersi prorogati per il periodo necessario al completamento dell'iter deliberativo relativo al rinnovo.

Art. 12 – Controversie

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere, in questo modo, un accordo il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Bergamo.

Art. 13 - Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo con oneri a carico dell'IRCCS, che verrà assolta in modo digitale in base all'autorizzazione n. 59666 rilasciata nel 2005 dall'Agenzia delle entrate ed è, altresì, soggetta a registrazione solo in caso d'uso; le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte che ha interesse a richiederla.

Art. 14 – Disposizioni finali

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'IRCCS per l'utilizzo didattico delle strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'ASST.

Per ogni aspetto non espressamente regolamentato nella presente convenzione si fa riferimento al Protocollo d'intesa Regione/Università degli studi di Milano richiamato in premessa, alle convenzioni attuative e alle disposizioni vigenti in materia.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale.

Per la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Il direttore generale (ex art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 12, comma 10 L.R. 30/12/2009, n. 33)

Nicola Vincenzo Orfeo,

Per l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII

Il direttore generale

dott. Francesco Locati